



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Ipotesi di perdita e applicazione della “flat tax incrementale”

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: focus operativi e novità della Legge Delega

Scopri di più

L'[articolo 1, commi da 55 a 57, L. 197/2022](#), ha introdotto, limitatamente all'anno di imposta 2023, un **regime agevolato opzionale**, anche detto **“tassa piatta incrementale”** o **“flat tax incrementale”**.

Tale **“flat tax incrementale”** deve essere applicata su una **base imponibile** pari alla **differenza tra il reddito di impresa** (o di lavoro autonomo), **determinato nell'anno 2023, e il reddito di impresa** (o di lavoro autonomo) **di importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022**, successivamente abbattuta **del 5 %**.

Nell'ipotesi di **reddito negativo**, come affermato dall'Agenzia delle entrate, *“ai fini della determinazione dell'incremento di reddito da assoggettare alla “flat tax incrementale”, la perdita è da ritenersi irrilevante. La determinazione della quota di reddito incrementale, difatti, ha la finalità di stabilire quanta parte del reddito 2023 è soggetta alla tassa piatta incrementale e, per differenza, a tassazione ordinaria”* (circolare n. 18/E/2023).

Si ipotizzi, ad esempio, che un contribuente esercente attività di impresa abbia conseguito i seguenti redditi:

- 40.000 euro nel periodo di imposta 2023;
- 20.000 euro nel periodo di imposta 2022;
- - 10.000 euro nel periodo di imposta 2021 (perdita fiscale);
- 10.000 euro nel periodo di imposta 2020.

Come affermato dall'Amministrazione finanziaria, nel caso di **reddito negativo**, ai fini della determinazione dell'incremento di reddito da assoggettare alla **“tassa piatta incrementale”**, **la perdita è da ritenersi irrilevante**.

Ai fini del calcolo, quindi, occorre **non prendere in considerazione la perdita fiscale** conseguita nel periodo di imposta **2021**.



Ai fini del calcolo della base imponibile occorre sottrarre, dal reddito del periodo di imposta 2023 (40.000 euro), il reddito più elevato dichiarato nel **triennio di monitoraggio** (20.000 euro), il quale deve essere decurtato della franchigia del 5 % sul reddito più elevato (1.000 euro).

Pertanto, l'imposta è pari a 2.850 euro che è stata calcolata applicando l'aliquota del 15% sulla base imponibile di 19.000 euro = euro 40.000 (reddito 2023) – euro 20.000 (reddito più elevato del triennio) – 5% di euro 20.000 (franchigia sul reddito più elevato).

Potrebbe accadere che il contribuente, nel triennio dal 2020 al 2022, sia **sempre stato in perdita**; in tale ipotesi il **parametro di confronto**, rispetto al reddito del 2023, è **negativo** e, di conseguenza, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, **“il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale è tutto quello dell'anno 2023 (non di più), sempre nei limiti di 40.000 euro (analogamente a quanto risulterebbe nel caso in cui il parametro di confronto fosse pari a zero)”**.

Si ipotizzi, ad esempio, che un contribuente, esercente attività di lavoro autonomo, abbia conseguito i seguenti redditi:

- 15.000 euro nel periodo di imposta 2023;
- - 5.000 euro nel periodo di imposta 2022 (perdita fiscale);
- - 10.000 euro nel periodo di imposta 2021 (perdita fiscale);
- - 15.000 euro nel periodo di imposta 2020 (perdita fiscale).

Il reddito più elevato del triennio precedente è pari a – 5.000 euro; pertanto, il **parametro di confronto è negativo**.

In tale ipotesi, il contribuente deve assoggettare a “flat tax incrementale” **tutto il reddito relativo al periodo di imposta 2023**, ossia 15.000 euro.

Pertanto, l'imposta è pari a 2.250 euro, calcolata applicando l'aliquota del 15 % su 15.000 euro.

Infine, si evidenzia che, nel caso di un **parametro di confronto negativo**, la “tassa piatta incrementale” **non può essere applicata**.

Vale a dire che se, ad esempio, il contribuente, esercente attività di impresa, ha conseguito **i seguenti redditi**:

- 15.000 euro nel periodo di imposta 2023;
- 20.000 euro nel periodo di imposta 2022;
- - 10.000 euro nel periodo di imposta 2021 (perdita fiscale);
- - 15.000 euro nel periodo di imposta 2020 (perdita fiscale).

il parametro di confronto è pari a 20.000 euro e supera il reddito relativo al periodo di imposta 2023; pertanto **non è configurabile un valore incrementale da assoggettare a “flat tax”**.